

CHIARIMENTI 5 GIUGNO

OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VERIFICA ANALITICA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE

QUESITO: In caso di partecipazione alla procedura in ATI non costituita si pongono i seguenti quesiti:

- 1 La domanda di partecipazione deve essere presentata singolarmente da ciascun partecipante al raggruppamento?
- 2 La cauzione provvisoria deve essere firmata da ciascun partecipante al raggruppamento?
- 3 La cartella zippata deve essere firmata da ciascun componente il raggruppamento?

RISPOSTA: In riferimento ai quesiti posti si specifica quanto segue:

1 Così come previsto al punto 15.1 del Disciplinare di Gara in caso “*Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).... La domanda è sottoscritta digitalmente: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio”.*

2 Così come previsto al Punto 10 del Disciplinare di Gara la garanzia fideiussoria dovrà “*essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo....*” ma sottoscritta almeno da dalla Capogruppo/mandataria.

3 In caso di partecipazione alla procedura in ATI non costituita per la sola cartella compressa può essere sufficiente anche la sola sottoscrizione digitale della capogruppo, mentre per i file contenuti all’interno della cartella compressa occorre la sottoscrizione digitale di ciascun legale rappresentante come da ulteriori indicazioni del disciplinare di gara che implicano la sottoscrizione anche multipla di alcuni documenti (ad es. offerta economica, off. tecnica, et, a tal fine si invita ad una lettura attenta sei paragrafi 15.4, 16.1 e 17.1 del Disciplinare di Gara. (05/06/2020)

QUESITO: Nel caso in cui la documentazione di gara venga sottoscritta da un procuratore, la relativa procura potrebbe essere accettata una procura non notarile?

RISPOSTA: Si conferma la necessità della procura notarile: non sarà accettata una procura diversa. (04/06/2020)

QUESITO: Si pongono i seguenti quesiti:

1 Al fine di dichiarare correttamente quanto previsto all'art 15.3.10 del Disciplinare di gara *“In caso di aggiudicazione, di essere consapevole che, in caso di comprovati rapporti commerciali, professionali o di consulenza con le Imprese che attualmente gestiscono il servizio di ristorazione scolastica ed educativa nel territorio di Roma Capitale e con le Aziende fornitrici di derrate alimentari destinate alla ristorazione scolastica ed educativa nel territorio di Roma Capitale nel corso del relativo contratto, l'Amministrazione si riserva di applicare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ai sensi de rispettivi artt. 22 degli schemi di contratto per i lotti n. 1 e n. 2”*

A) La dichiarazione di cui all'art 15.3.10 del Disciplinare di Gara riguarda tutte le ditte che gestiscono il servizio di ristorazione scolastica ed educativa nel territorio di Roma Capitale (incluse scuole paritarie) o solo quelle che gestiscono lotti del servizio di refezione scolastica del Comune di Roma?

B) La dichiarazione di cui all'art 15.3.10 del Disciplinare di Gara riguarda le sole attività svolte a favore di dette ditte nell'ambito del territorio romano? In altre parole un laboratorio che effettua analisi su campioni provenienti da una mensa di altra regione gestita da una ditta che è anche gestore del servizio di ristorazione di un lotto della refezione romana, viola il requisito di indipendenza richiesto?

C) L'espressione *“attualmente”* è riferita al momento della sottoscrizione della domanda o al momento di erogazione del servizio (nel corso del contratto)? È lecito che un concorrente mantenga rapporti con aziende che gestiscono la refezione scolastica del comune di Roma, e li interrompa solo all'avvio del contratto?

D) La dichiarazione di cui all'art 15.3.10 del Disciplinare di Gara riguarda solo ai soggetti che sottoscrivono la domanda (ditta partecipante o ditte che formano RTI/consorzi) o si applicano anche alle aziende ausiliare e alle aziende sub-appaltatrici?

E) È possibile inviare campioni, identificati con codice criptato, ad un laboratorio che opera in subappalto e non rispetta il requisito di indipendenza?

F) Una ausiliaria che presta solo i requisiti di fatturato ma non svolga alcuna attività nell'erogazione del servizio è comunque tenuta a rispettare i vincoli di indipendenza?

RISPOSTA: Si forniscono i seguenti chiarimenti:

A) La dichiarazione, così come previsto all'art 15.3 punto 10 del Disciplinare di Gara, riguarda *“le Imprese che attualmente gestiscono il servizio di ristorazione scolastica ed educativa nel territorio di Roma Capitale e le Aziende fornitrici di derrate alimentari destinate alla ristorazione scolastica ed educativa nel territorio di Roma Capitale”*.

B) Si rimanda ad un'attenta lettura dell'art. 15.3 punto 10 del Disciplinare di Gara.

C) L'espressione "attualmente" è riferita al momento della sottoscrizione del contratto così come specificato all'art 15.3, punto 10 del Disciplinare di gara.

D) La dichiarazione di cui all'art 15.3.10 del Disciplinare di Gara riguarda anche alle aziende ausiliarie e subappaltatrici.

E) No.

F) Si legga la risposta D). (05/06/2020)

QUESITO: Le aziende ausiliare possono prestare il requisito di fatturato specifico senza assumere alcun ruolo operativo nel servizio? Ad esempio un laboratorio microbiologico distante oltre 150 Km dal Comune di Roma può prestare il requisito al concorrente con contratto di Avvalimento ma poi non operare nel servizio?

RISPOSTA: Si rimanda alla lettura dell'art 8 del Disciplinare di Gara.

QUESITO: Si pongono i seguenti quesiti:

A) Considerato che il codice CPV identificativo della gara è 719 – Servizi di laboratorio e considerato che oggetto del bando è un'attività di monitoraggio rivolta soprattutto ad alimenti, ai fini del raggiungimento del requisito di partecipazione è possibile raggruppare aziende e laboratori i cui fatturati legati ad attività di analisi, per quanto non direttamente implicati nel monitoraggio delle attività di ristorazione, siano inerenti al monitoraggio di alimenti? A titolo di esempio: un laboratorio esegue costantemente analisi per il controllo qualità di un'azienda agricola biologica. Ciò comporta la medesima prassi analitica e gli stessi test indicati negli allegati tecnici 3 e 4 del bando in oggetto. Potrebbe il fatturato d'analisi del suddetto laboratorio essere ritenuto valido ai fini del computo del fatturato totale requisito per la partecipazione alla gara?

B) Al §III.1.2. il bando dichiara che *“per servizi analoghi al settore oggetto della gara si intende il monitoraggio dei servizi di ristorazione collettiva non commerciale erogati presso una, più o tutte le seguenti strutture: scuole di qualsiasi ordine e grado e/o strutture ospedaliere e/o mense aziendali e/o residenze per anziani”*.

Poiché la prassi analitica per il controllo della ristorazione collettiva, nello specifico degli allegati tecnici 3 e 4 del presente bando, è normalmente eseguita anche in laboratori operanti nell'ambito delle tecnologie agroalimentari, possono questi ultimi essere considerati “servizio analogo al settore oggetto della gara”? In tal caso il loro fatturato per le analisi specificate negli allegati tecnici 3 e 4 del presente bando può essere considerato nel computo del fatturato totale requisito per la partecipazione alla gara?

RISPOSTA: Si forniscono i seguenti chiarimenti:

A) Si rimanda alla lettura del disciplinare di gara al punto 7.2. lett. d)

B) Si rimanda alla lettura del disciplinare di gara al punto 7.2. lett.d e degli artt. 1 – 6 e 7 del C.S.D.P. (05/06/2020)

QUESITO: L'articolo 8 del CSDP recita che L'O.E.A. "dovrà dotarsi di laboratori" a tal proposito si pongono i seguenti quesiti:

A) Cosa si intende per dotarsi? Il laboratorio deve essere direttamente gestito dall'O.E.A.?

B) Se l'O.E.A. acquistasse, per il servizio, analisi da un altro laboratorio, ciò si configurerebbe come sub-appalto o è semplice acquisto di bene immateriale? Si configurerebbe sub-appalto anche se l'acquisto delle analisi fosse limitato a pochi parametri analitici?

C) Se l'O.E.A. acquistasse le fonometrie da terzi ciò costituirebbe sub appalto?

D) In assenza di specifiche indicazioni si assume come limite massimo del sub appalto il 30% del fatturato?

RISPOSTA:

A) All'art. 8 per dotarsi si intende che l'O.E.A dovrà munirsi di laboratorio

B) Si rimanda alla lettura dell'art 9 del Disciplinare di Gara.

C) Si rimanda alla lettura dell'art 9 del Disciplinare di Gara.

D) Per la presente procedura si applicherà, per ciascun lotto, l'art. 105 del Codice in relazione al subappalto, per quanto compatibile con la normativa comunitaria" (05/06/2020)

QUESITO: Quali sono i requisiti tecnici delle fonometrie previste della gara?

RISPOSTA: Per i requisiti tecnici dell'indagine fonometria si rimanda a quanto disposto dal D.M. 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". (05/06/2020)

QUESITO: In riferimento al requisito del fatturato specifico medio annuo (€ 850.000,00 riferito agli ultimi tre esercizi finanziari) si chiede se sia possibile far rientrare nel fatturato richiesto anche servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano svolte per conto di Enti Pubblici del Servizio Idrico Integrato.

RISPOSTA: La comprova del requisito relativo al fatturato specifico medio annuo sarà valutata, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di:

- fatture e/o contratti, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., comprovanti il servizio oggetto della gara, comprese le analisi delle acque destinate al consumo umano svolte presso le strutture riportate al punto 7.2, lett d), del Disciplinare di gara. (05/06/2020)

QUESITO: Al fine di poter correttamente dichiarare quanto previsto al punto 15.3.10 del Disciplinare di Gara si chiede se in caso di RTI, Avvalimento o

subappalto, anche le imprese mandanti, ausiliarie o subappaltatrici debbano soddisfare il medesimo requisito.

RISPOSTA: Si. (05/06/2020)

QUESITO: Ai fini della comprova del requisito di capacità tecnica e professionale si chiede conferma che il triennio di svolgimento dei principali servizi analoghi sia 2017/2018/2019

RISPOSTA: Così come previsto al punto 7.3 lett. g1 del Disciplinare di Gara il concorrente dovrà “la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando il triennio” tale dichiarazione dovrà avere ad oggetto servizi effettuati negli anni 2017/2018/2019. (05/06/2020)

QUESITO: Si chiede conferma che le risposte ai quesiti posti giungeranno entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 9 giugno 2020?

RISPOSTA: Così come previsto al punto 2.2 del Disciplinare di Gara “Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: <https://romacapitale.tuttogare.it>; <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page>”. (05/06/2020)

QUESITO: Qualora, a causa e a seguito della pandemia, si verificasse una sospensione temporanea del servizio di ristorazione collettiva, le attività previste per il servizio e non espletate per cause di forza maggiore verrebbero recuperate nei mesi di attività o sarebbero decurtate?

RISPOSTA: Si rimanda ad un’attenta lettura dell’art 5 “Sospensioni e riprese dell’esecuzione del contratto” dello Schema di contratto Lotto 1 e Lotto 2. (05/06/2020)

QUESITO: Qualora, a causa e a seguito della pandemia, fosse necessaria una riconfigurazione temporanea del servizio di refezione scolastica (ad es. riduzione del numero di pasti o servizio di lunch box in aula) le attività richieste al servizio di monitoraggio rimangono invariate in termini quantitativi?

RISPOSTA: Si. (05/06/2020)

QUESITO: Ai fini del raggiungimento del requisito economico finanziario è ammissibile il fatturato 2017-2019?

RISPOSTA: Così come previsto al punto 7.2 del Disciplinare di Gara il fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi al settore oggetto della gara, in relazione a ciascun lotto, deve essere riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili **(2016/2017/2018)**. *(05/06/2020)*

QUESITO: Qualora il partecipante usufruisca dell'istituto dell'avvalimento nell'elencazione dei requisiti va indicato solo il fatturato del RTI o anche delle ausiliarie?

RISPOSTA: Si rimanda alla lettura dell'art 8 del Disciplinare di Gara. *(05/06/2020)*